

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 1° agosto 2022, n. 20.

**Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 2quinquies)*

1. Dopo l'articolo 2quater della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)), è inserito il seguente:

"Art. 2quinquies

*(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità)*

1. Il Difensore civico promuove la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dall'articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Os-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 20 du 1<sup>er</sup> août 2022,

**portant dispositions en matière de défenseur des droits des personnes handicapées et modification de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001 relative à la réglementation des fonctions du médiateur et à l'abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur).**

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1<sup>er</sup>

*(Insertion de l'art. 2 quinquies)*

1. Après l'art. 2 quater de la loi régionale n° 17 du 28 août 2001, portant réglementation des fonctions du médiateur et abrogation de la loi régionale n° 5 du 2 mars 1992 (Création de la charge de médiateur), il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 quinquies

*(Fonctions du médiateur en tant que défenseur des droits des personnes handicapées)*

1. Le médiateur encourage le respect total des droits et des intérêts des personnes handicapées et des soignants familiaux qui résident officiellement, sont domiciliés ne serait-ce que temporairement ou habitent de manière stable en Vallée d'Aoste, et ce, dans le respect des principes visés à la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées), à l'art. 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU le 13 décembre 2006 et ratifiée et rendue applicable par la loi n° 18 du 3 mars 2009 (Ratification et application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, assortie du Protocole facultatif et signée à New York le 13 décem-

servatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento.
3. Il Difensore civico, per le finalità di cui al comma 1, svolge le seguenti funzioni:
  - a) promuove l'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona con disabilità e dei propri caregiver familiari, nonché la piena inclusione, con particolare riferimento alle persone che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
  - b) vigila sull'assistenza alle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla loro tutela giuridica ed economica e alla piena integrazione sociale delle medesime persone, e promuove la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione;
  - c) segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità e dei caregiver familiari;
  - d) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, come definite dall'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione); promuove interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di discriminazione a danno della persona con disabilità e dei caregiver familiari e si attiva affinché non si verifichino distinzioni, esclusioni o restrizioni fondate sulla disabilità, che abbiano lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti individuali e delle libertà fondamentali;
  - e) promuove azioni di prevenzione di ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso a danno della

bre 2006, ainsi qu'institution de l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées).

2. Aux termes du deux-cent-cinquante-cinquième alinéa de l'art. 1<sup>er</sup> de la loi n° 205 du 27 décembre 2017 (Loi budgétaire 2018), on entend par « soignant familial » la personne qui assiste et prend soin de son conjoint, de son partenaire (dans le cadre d'une union civile entre conjoints de même sexe), de son concubin de fait, ou d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui – du fait d'une maladie, d'une infirmité ou d'un handicap, éventuellement chronique ou dégénératif – est dépendant et incapable de prendre soin de soi-même, a été jugé invalide en raison de son besoin d'être totalement assisté à long terme ou bénéficie d'une indemnité d'accompagnement.
3. Aux fins visées au premier alinéa, le médiateur exerce les fonctions suivantes :
  - a) Encourage le plein respect de la dignité humaine et des droits à la liberté et à l'indépendance des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, ainsi que l'inclusion totale des personnes en cause – eu égard notamment à celles à risque d'exclusion du fait du contexte social où elles vivent – dans la famille, à l'école, ainsi que dans le travail et la société, en collaboration avec les collectivités locales et les institutions scolaires ;
  - b) Surveille l'assistance aux personnes handicapées et à leurs soignants familiaux, eu égard notamment à leur protection juridique et économique et à leur intégration sociale à part entière, et encourage le plein accès de ceux-ci aux services et aux prestations de prévention, de soin et de réadaptation ;
  - c) Signale aux autorités, éventuellement à l'initiative de tiers, les actes et les comportements offensifs, discriminatoires ou violant les droits et la dignité des personnes handicapées et des leurs soignants familiaux ;
  - d) Assure l'information aux personnes qui ont subi des discriminations dues à leur condition de handicap, telles qu'elles sont définies par l'art. 2 de la loi n° 67 du 1<sup>er</sup> mars 2006 (Mesures pour la protection judiciaire des personnes handicapées qui subissent des discriminations) ; encourage les actions de prévention et de lutte relatives aux phénomènes de discrimination à l'encontre des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et veille à ce qu'il ne se produise aucune distinction, exclusion ni restriction fondée sur le handicap, qui ait pour but ou pour effet d'entraver, voire d'annuler, la reconnaissance, la jouissance et l'exercice des droits individuels et des libertés fondamentales ;
  - e) Encourage les actions de prévention de toute forme d'exploitation, de violence et d'abus à l'encontre des personnes handicapées et de leurs soignants

- persona con disabilità e dei caregiver familiari in tutti gli ambiti della vita associata;
- f) costituisce un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità e dei loro caregiver familiari che sono oggetto dei maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
  - g) vigila affinché siano garantite alle persone con disabilità e ai loro caregiver familiari pari condizioni in ambito lavorativo, anche nella fase dell'orientamento e della formazione professionale, e con riguardo ai tirocini professionali;
  - h) promuove la piena fruizione dei luoghi e degli spazi da parte delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, con particolare riguardo alla rimozione delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive; può effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi pubblici, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare il corretto svolgimento del servizio e l'assenza di barriere architettoniche, sensoriali e cognitive;
  - i) può proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; riceve, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, le segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e invita le pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione;
  - j) propone alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e dei caregiver familiari e alla piena inclusione sociale;
  - k) favorisce il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari; promuove la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia;
  - l) raccoglie ed elabora dati sulla condizione delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e sostiene studi e ricerche in materia, promuovendo, a tal fine, la collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della l. 18/2009;
- familiaux, dans tous les domaines de la vie sociale ;
- f) Représente le point de repère institutionnel des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux qui subissent des maltraitances, des abus ou des phénomènes de harcèlement et de cyberharcèlement ;
  - g) Veille à ce que les personnes handicapées et leurs soignants familiaux bénéficient de l'égalité des chances dans le domaine du travail, y compris lors des phases de l'orientation et de la formation professionnelle et, notamment, des stages professionnels ;
  - h) Encourage la pleine utilisation des lieux et des espaces par les personnes handicapées et par leurs soignants familiaux, eu égard notamment à l'élimination des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ; a également le droit visiter les bureaux publics ou les locaux des services publics, ainsi que les structures d'hébergement et de jour publiques et privées conventionnées, en vue d'évaluer si les services sont assurés correctement et s'il existe des barrières architecturales, sensorielles et cognitives ;
  - i) Propose aux administrations compétentes des mesures susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'activité administrative en vue d'une meilleure protection des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux ; reçoit, entre autres sur support électronique ou par voie télématique, les signalements de violation des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et invite les administrations publiques concernées à prendre les mesures de leur ressort pour éliminer les causes de violation desdits droits, en signalant aux organes compétents l'adoption de mesures de remplacement en cas d'inaction ou de retard important des administrations publiques ;
  - j) Propose au Gouvernement régional des actions au profit des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux en vue de garantir à ceux-ci la pleine accessibilité des services et des prestations de prévention, de soin et de réadaptation nécessaires en raison de leurs conditions de santé, la protection juridique et économique et la totale inclusion sociale ;
  - k) Favorise le soutien technique et légal des opérateurs des services sociaux, éventuellement en proposant au Gouvernement régional de réaliser des activités de formation et de recyclage au sujet de la promotion des droits des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et encourage la diffusion des bonnes pratiques administratives et l'échange d'expérience en la matière ;
  - l) Collecte et traite les données sur la condition des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux et soutient les études et les recherches en la matière en encourageant, notamment, la colla-

- m) realizza iniziative a favore delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, le istituzioni scolastiche, nonché altri soggetti, istituti, enti e associazioni che operano negli ambiti e per le finalità di cui al presente articolo;
  - n) promuove attività informative sul territorio finalizzate alla conoscenza delle discipline e degli strumenti a tutela delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari e allo sviluppo di politiche di sostegno e prevenzione, anche con la partecipazione degli enti locali e delle associazioni che operano a favore di tali soggetti;
  - o) promuove iniziative di sensibilizzazione, anche attraverso gli organi d'informazione, sulla condizione, sui diritti, le garanzie e le opportunità delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari;
  - p) formula osservazioni e proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardano la disabilità, di competenza della Regione;
  - q) promuove il ruolo del disability manager, al fine di agevolare il processo di cambiamento orientato all'autodeterminazione delle persone con disabilità.
4. Il Difensore civico informa i soggetti di cui al comma 1 che ne fanno richiesta in merito ai loro diritti e alla legislazione di riferimento, nonché in merito a forme di assistenza psicologica, sanitaria, socioassistenziale, economica e di tutela legale.
5. Per le attività di cui al presente articolo, il Difensore civico collabora con enti e istituzioni, tra i quali il Co.Re.Com., la Consulta regionale per le pari opportunità e il consigliere regionale di parità, con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari operanti sul territorio regionale, con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della l. 18/2009, e con l'Osservatorio economico e sociale della Regione."

Art. 2  
(Inserimento dell'articolo 2sexies)

1. Dopo l'articolo 2quinquies della l.r. 17/2001, introdotto dall'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 2sexies  
(Supporto alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità)

- boration avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 ;
- m) Réalise des initiatives en faveur des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, notamment en collaboration avec la Région, les collectivités locales, l'Agence USL de la Vallée d'Aoste, les institutions scolaires, ainsi qu'avec d'autres acteurs, institutions, organismes et associations qui œuvrent aux fins et dans les secteurs visés au présent article ;
  - n) Encourage les actions d'information sur le territoire en vue de la diffusion de la connaissance des disciplines et des outils au profit des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux, ainsi que du développement de politiques de soutien et de prévention, éventuellement avec la participation des collectivités locales et des associations qui œuvrent en faveur de ceux-ci ;
  - o) Encourage, éventuellement par l'intermédiaire des organes d'information, les actions de sensibilisation à la condition, aux droits, aux garanties et aux opportunités des personnes handicapées et de leurs soignants familiaux ;
  - p) Formule des observations et des propositions relatives aux actes portant dispositions et orientations en matière de handicap du ressort de la Région ;
  - q) Encourage le rôle du gestionnaire d'invalidité (*disability manager*), pour faciliter le processus de changement en vue de l'autodétermination des personnes handicapées.

4. Le médiateur informe les personnes visées au premier alinéa qui en font la demande au sujet de leurs droits, des dispositions de référence, des formes d'assistance psychologique, sanitaire, sociale, économique et légale.
5. Aux fins du présent article, le médiateur collabore avec différents organismes et institutions tels que le CORE-COM, la Conférence régionale pour l'égalité des chances et la conseillère régionale chargée de l'égalité des chances, ainsi qu'avec les associations représentant les personnes handicapées et leurs soignants familiaux et œuvrant sur le territoire régional, avec l'Observatoire national sur la condition des personnes handicapées visé à l'art. 3 de la loi n° 18/2009 et avec l'Observatoire économique et social de la Région. ».

Art. 2  
(Insertion de l'art. 2 sexies)

1. Après l'art. 2 quinquies de la LR n° 17/2001, tel qu'il a été introduit par l'art. 1<sup>er</sup> de la présente loi, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 2 sexies  
(Soutien à l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, il Difensore civico si avvale della collaborazione di un soggetto esperto in possesso di specifiche competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale a seguito di pubblicazione di avviso pubblico e di procedura di valutazione comparativa. Al conferimento dell'incarico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
2. L'esperto di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) non aver riportato condanne penali;
  - b) assenza delle cause ostative indicate all'articolo 7, comma 1.
3. L'esperto svolge la propria attività per una durata di cinque anni, a titolo gratuito."

Art. 3  
(Modificazione all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 17/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il Difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché singole relazioni sulle attività svolte nell'ambito delle ulteriori funzioni di garanzia a esso attribuite dalla presente legge. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica e sono pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale."

Art. 4  
(Inserimento dell'articolo 18bis)

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 17/2001, nel capo IV, è inserito il seguente:

"Art. 18bis  
(Rinvio)

1. Aux fins de l'exercice des fonctions de défenseur des droits des personnes handicapées, le médiateur fait appel à la collaboration d'un spécialiste justifiant de compétences ad hoc en matière de droits des personnes handicapées et d'activités sociales, qui est nommé par acte du président du Conseil régional à l'issue d'une procédure d'évaluation comparative lancée par appel à candidatures. La nomination tombe sous le coup des dispositions de l'art. 7 de la loi régionale n° 18 du 28 avril 1998 (Dispositions pour l'attribution de fonctions aux personnes n'appartenant pas à l'Administration régionale, pour la constitution d'organes collégiaux non permanents, pour l'organisation et la participation aux manifestations publiques et pour des campagnes publicitaires), pour autant qu'elles soient compatibles.
2. Le spécialiste visé au premier alinéa doit remplir les conditions suivantes :
  - a) Ne pas avoir subi de condamnation pénale ;
  - b) Ne pas se trouver dans les situations prévues par le premier alinéa de l'art. 7.
3. Le spécialiste en cause est nommé pour cinq ans, sans rémunération. ».

Art. 3  
(Modification de l'art. 15)

1. Le premier alinéa de l'art. 15 de la LR n° 17/2001 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le médiateur transmet au Conseil régional, conformément aux dispositions en vigueur en matière de protection des données personnelles, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente, comportant éventuellement des propositions d'innovations dans le domaine de la législation ou de l'administration, ainsi que des rapports distincts sur l'activité exercée au titre des autres fonctions de défenseur qui lui sont attribuées au sens de la présente loi. Lesdits rapports sont illustrés par le médiateur devant la commission du Conseil compétente en matière de défense des citoyens et sont publiés sur le site institutionnel du Conseil régional. ».

Art. 4  
(Insertion de l'art. 18 bis)

1. Au chapitre IV, après l'art. 18 de la LR n° 17/2001, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 18 bis  
(Disposition de renvoi)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità del trattamento dei dati personali di cui alla presente legge, con strumenti informatici e telematici, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).".

Art. 5  
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, l'avviso per il conferimento dell'incarico di cui all'articolo 2 è pubblicato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 4 è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6  
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in annui euro 5.000 a decorrere dall'anno 2022.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo I (Spese correnti).
4. Per l'applicazione della presente legge, l'Ufficio di Presidenza è autorizzato ad apportare, su proposta del dirigente competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio e al bilancio finanziario gestionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle

1. Le Bureau du Conseil régional définit par délibération, le garant de la protection des données personnelles entendu, les critères et les modalités de traitement des données personnelles visées à la présente loi par des moyens informatiques et télématiques conformément au décret législatif n° 196 du 30 juin 2003 (Code pour la protection des données personnelles, portant dispositions pour l'adaptation du droit italien au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ».

Art. 5  
(Dispositions transitoires)

1. Lors de la première application de la présente loi, l'appel à candidatures en vue de l'attribution du mandat visé à l'art. 2 est publié dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de celle-ci.
2. Le Bureau du Conseil régional prend la délibération visée à l'art. 4 dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 6  
(Dispositions financières)

1. La dépense globale découlant de l'application de la présente loi est estimée à 5 000 euros par an à compter de 2022.
2. La dépense visée au premier alinéa grève l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2022/2024 du Conseil régional, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires).
3. La dépense visée au premier alinéa est financée par les crédits inscrits audit budget, dans le cadre de la mission 01 (Services institutionnels, généraux et de gestion), programme 01 (Organes institutionnels), titre 1 (Dépenses ordinaires).
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Bureau du Conseil régional est autorisé à délibérer, sur proposition du dirigeant compétent en matière de budget, les rectifications du document technique d'accompagnement du budget et du budget de gestion qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 1° agosto 2022

Il Presidente  
Erik LAVEVAZ

### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 54;

- di iniziativa dei consiglieri Manfrin Andrea, Aggravi Stefano, Brunod Dennis, Distort Luca, Foudraz Raffaella, Ganis Christian, Lavy Erik, Perron Simone, Planaz Dino, Sammaritani Paolo, Spelgatti Nicoletta, Baccega Mauro;
- Presentata al Consiglio regionale in data 14/03/2022;
- Assegnata alla I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente in data 15/03/2022;
- Assegnata alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 15/03/2022;
- Acquisito il parere della I<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente espresso in data 25/07/2022, su nuovo testo e relazioni dei Consiglieri MANFRIN e PADOVANI;
- Acquisito il parere di compatibilità finanziaria della Commissione Affari generali espresso in data 16/05/2022;
- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28/07/2022 con deliberazione n. 1760/XVI;
- Trasmessa al Presidente della Regione in data 1° agosto 2022;

Fait à Aoste, le 1<sup>er</sup> août 2022.

Le président,  
Erik LAVEVAZ

### TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 54;

- à l'initiative des Conseillers Manfrin Andrea, Aggravi Stefano, Brunod Dennis, Distort Luca, Foudraz Raffaella, Ganis Christian, Lavy Erik, Perron Simone, Planaz Dino, Sammaritani Paolo, Spelgatti Nicoletta, Baccega Mauro;
- présentée au Conseil régional en date du 14/03/2022;
- soumise à la I<sup>ère</sup> Commission permanente du Conseil en date du 15/03/2022;
- soumise à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 15/03/2022;
- examinée par la I<sup>ère</sup> Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 25/07/2022 - nouveau texte de la Commission et rapports des Conseillers MANFRIN et PADOVANI;
- examinée par la Commission des Affaires générales qui a exprimé son avis de compatibilité avec les budgets de la Région en date du 16/05/2022;
- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 28/07/2022 délibération n. 1760/XVI;
- transmise au Président de la Région en date du 1<sup>er</sup> août 2022;

## CORTE COSTITUZIONALE

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.**

**Ricorso n. 49, depositato il 27 luglio 2022.**

### CORTE COSTITUZIONALE RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui ufficio domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12

contro

la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica

per l'impugnazione

della legge regionale 27 maggio 2022 n. 6 della Regione Valle d'Aosta, pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 10 giugno 2022, n. 28, recante *"Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali"*, con riferimento all'articolo 4, comma 3, in quanto tale disposizione eccede dalle competenze regionali, determinando una indebita ingerenza nella materia "ordinamento civile" che l'articolo L 17, secondo comma, lettera I), della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato, ponendosi altresì in contrasto con gli articoli 3, 51, primo comma e 97 della Costituzione.

deliberato del Consiglio dei Ministri nella riunione del 14.7.2022

\* \* \*

1. La legge regionale 27 maggio 2022 n. 6 della Regione Valle d'Aosta ha introdotto una deroga alla normativa in materia di iscrizione all'Albo regionale dei segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta.
2. L'albo regionale dei segretari degli enti locali della Regione Valle d'Aosta è disciplinato dalla legge regionale n. 46/1998.
3. L'art. 1, legge regionale n. 46/1998 stabilisce che all'albo regionale sono iscritti i soggetti selezionati con concorso pubblico (art. 1, comma 5) e i soggetti di cui al comma 6, ossia:
  - a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato ;
  - b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;
  - c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
  - d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.
4. L'art. 1, comma 7, legge regionale n. 46/ 1998 prevede che i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione professionalizzante e al superamento del relativo esame finale.
5. L'art. 1, comma 8, legge regionale n. 46/ 1998 prevede che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 6 sono iscritti subordinatamente alla frequenza di un corso di formazione sulle peculiarità dell'ordinamento regionale e al superamento del relativo esame finale, con esclusione dei soggetti già risultati idonei in precedenti concorsi espletati per il reclutamento di segretari degli enti locali della Regione Valle d'Aosta.
6. L'art. 4 della legge regionale n. 6/2022 prevede che, *"in considerazione della carenza di soggetti incaricabili iscritti all'Albo regionale dei segretari e nelle more dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale per l'accesso al medesimo Albo, da concludersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria possono presentare domanda di iscrizione straordinaria all'Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), i soggetti ivi elencati"*.
7. La previsione in sé non implica alcuna novità, dal momento che la possibilità di iscrizione "straordinaria", nelle more dell'espletamento della nuova procedura concorsuale, per la durata di diciotto mesi dalla entrata in vigore della legge n. 6/2022, è conforme a quella riconosciuta in via "ordinaria" ai soggetti di cui all'art. 1, comma 6, cit.
8. L'intervento derogatorio si configura invece nella previsione dell'art. 4, comma 3, che, nell'ambito dell'iscrizione "straordinaria" ivi regolata, esonera i soggetti in questione dall'obbligo di svolgimento dei corsi di formazione e dal superamento dei relativi esami finali di cui all'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998.
9. La previsione regionale comporta una indebita ingerenza nella materia "ordinamento civile" che l'articolo 117, secondo comma, lettera I), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che una violazione dei principi di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione).
  - A) Violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera I), degli articoli 3, 51, primo comma e 97 della Costituzione e dell'art. 2, lettera b), legge costituzionale n. 4 del 1948.
10. Le funzioni di segretario rivestono una particolare rilevanza ai fini dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali: il legislatore statale ha, dunque, previsto una rigorosa procedura di selezione di soggetti adeguatamente qualificati per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari (D.P.R. n. 465/1997).
11. In particolare, l'art. 13, D.P.R. n. 465/1997 prevede che l'abilitazione per l'iscrizione all'albo nazionale sia subordinata all'espletamento di una procedura concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali (commi 4 e 5), seguita da un corso-concorso della durata di sei mesi con una verifica intermedia (comma 6) e da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni (v. art. 16-ter, decreto-legge n. 162/2019).

12. La disciplina statale è espressione di principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, il concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione).

13. L'art. 2, lettera b) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale n. 4 del 1948) attribuisce alla competenza della regione la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare *"in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica"*.

14. L'art. 4, comma 3 cit. si pone in contrasto con detta norma statutaria e con le norme costituzionali indicate in rubrica, poiché dispone l'inapplicabilità dell'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998, consentendo l'iscrizione all'Albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso o selezione pubblica a tal fine, rispetto ai quali - dunque - non è stata assicurata una procedura volta ad accertare i requisiti che occorrono per verificare la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali.

15. Come evidenziato sopra, l'art. 1 della legge regionale n. 46/1998 pone come strumento primario di selezione dei soggetti da iscrivere nell'albo regionale quello della procedura concorsuale pubblica.

16. Vi sono poi cinque categorie di soggetti per i quali il concorso pubblico non è necessario (v. art. 1, comma 2, lettere da a) ad e)).

17. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) l'art. 1, commi 7 e 8, prescrive l'espletamento di un corso di formazione e il superamento di un esame conclusivo.

18. Non è dunque sufficiente la sola appartenenza a una delle rispettive categorie ivi descritte.

19. Per quanto concerne i soggetti sub lettera a) (dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato), deve sottolinearsi la differenza di funzioni tra quelle dirigenziali e quelle segretariali, come comprovato dall'assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale che sancisca la possibilità di iscrizione dei dirigenti statali e/o di enti locali nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

20. Codesta Corte Costituzionale, con sentenza n. 95/2021 - relativa alla pronuncia di illegittimità di alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale in ambito territoriale - ha sottolineato che il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, non è sufficiente a riconoscere una qualifica diversa, quando la norma non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere.

21. Per quanto concerne i soggetti sub b) (in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale), deve sottolinearsi che gli stessi non appartengono al pubblico impiego, seppure in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche oppure di una laurea, specialistica o magistrale, equiparata o equipollente per legge.

22. Anche per questa categoria di soggetti, l'accesso all'Albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di selezione o della formazione prevista dall'art. 1, comma 7 - volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali - è contrario ai principi costituzionali sopra indicati, poiché non è sufficiente il semplice possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale per partecipare al concorso territoriale di accesso alla carriera di segretario degli enti locali.

23. Infine, con riferimento ai soggetti sub c) (iscritti all'Albo di cui all'art. 9, del D.P.R. n. 45/1997) e d) (segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano), le circostanze eccezionali invocate dal legislatore regionale per non procedere al preventivo accertamento delle specialità linguistiche, funzionali e ordinamentali regionali, potrebbero tutt'al più giustificare l'iscrizione diretta nell'Albo regionale con efficacia circoscritta a un periodo limitato, diversamente da quanto previsto dall'art. 4, comma 3 in esame.

24. Tanto premesso, la funzione di Segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere a determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale. Pertanto, anche le disposizioni urgenti finalizzate a consentire il regolare funzionamento degli enti in presenza di una sensibile carenza degli organici devono ispirarsi a finalità di gestione coordinata ed omogenea a livello nazionale di tale criticità.

25. La previsione dell'art. 4, comma 3 si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di pubblico impiego (*ex multis*, sentenze nn. 40 del 2018, 167 del 2013, 227 del 2013, 7 del 2015 e la già citata sentenza n. 95 del 2021).

26. Si veda poi la sentenza n. 167 del 2021 di codesta Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della Regione Friuli-Venezia Giulia, così motivando:

*"Alla stregua del suo oggetto e della necessità di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuità dell'azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia "ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", di cui all'art. 4, numero 1-bis, dello statuto. Per espressa previsione statutaria, tuttavia, l'esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale.*

*Prevedendo e disciplinando, dunque, l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno (sentenza n. 23 del 2019), ai "dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e focale", la Regione ha violato tale principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto".*

27. Da dette pronunce emerge che le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e del relativo personale debbano esercitarsi in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica tra i quali

rientra quello per cui l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali, categoria a cui appartengono i segretari comunali e provinciali, spettano al legislatore statale.

28. L'art. 4, comma 3 cit., nel disporre l'inapplicabilità dell'art. 1, commi 7 e 8 della legge regionale n. 46/1998, esclude la fase di accertamento dei requisiti che occorrono per accertare la qualificazione professionale necessaria all'esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali, ponendosi in conflitto con la normativa statale e con la declinazione che codesta Corte Costituzionale ha operato dei principi costituzionali di imparzialità dell'azione amministrativa, di eguaglianza e parità di trattamento nell'accesso ai pubblici impieghi, del concorso pubblico come strumento necessario per l'imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche, eccedendo altresì le competenze statutarie.

\* \* \*

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale vorrà dichiarare la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale della Regione Valle d'Aosta 27 maggio 2022 n. 6.

Roma, 26 luglio 2022

Lorenzo D'Ascia - *avvocato dello Stato*

Depositato il 27 luglio 2022

Il Cancelliere  
IGOR DI BERNARDINI

---